

In una circolare dello Sviluppo economico nuovi chiarimenti sulle agevolazioni alle imprese

Patti territoriali, incentivi ampi

La diminuzione della quota di mezzi propri non tocca i fondi

DI FRANCESCO PAU

Patti territoriali e contratti d'area: la diminuzione della quota di mezzi propri non tocca le agevolazioni. E questo quanto emerge dalla circolare n. 8133/GC del 4 agosto 2006, con la quale il ministero dello sviluppo economico ha fornito chiarimenti in relazione al «Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'area e ai Patti territoriali», di cui al dm 31 luglio 2000, n. 320, così come modificato dal decreto del 27 aprile 2006, n. 215, pronunciandosi in materia di mezzi propri, obiettivo occupazionale e modifica dell'indirizzo produttivo.

L'apporto

di mezzi propri

Con riguardo ai mezzi propri si dovrà tener conto dei limiti posti dal comma 3-bis dell'art. 10 del dm 320/00 per le diverse iniziative imprenditoriali. Così per le iniziative imprenditoriali agevolate nel settore «Agricoltura e pesca», poiché l'apporto dei mezzi propri necessario all'erogazione delle singole quote annuali di agevolazione per Stato avanzamento lavori (Sal) non deve, in determinati casi, essere inferiore al 20% della corrispondente parte di investimento realizzata, l'apporto dei mezzi propri può essere limitato, chiarisce la circolare, alla misura necessaria a completare la copertura finanziaria dell'investimento. Il mancato apporto dei mezzi propri nei limiti di volta in volta previsti non consente di beneficiare delle quote di agevolazione per Sal (pur potendo comunque condurre alla revoca dell'agevolazione) durante lo svolgimento del programma di investimento mentre quando il programma di investimenti è concluso il mancato apporto dei mezzi propri non pregiudica l'erogazione del saldo fino al 90% del contributo. La richiesta di erogazione a saldo dell'agevolazione è presentata dal soggetto responsabile locale alla banca convenzionata e deve essere accompagnata dalla documentazione finale di spesa presentata dal soggetto beneficiario comprensiva di una dichiarazione, attestante:

- l'effettiva ultimazione e lo stato di funzionamento del programma di investimenti;
- l'esistenza presso l'unità produttiva dei beni oggetto della documentazione finale di spesa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante l'apporto dei mezzi propri relativa ai singoli Sal non incide tuttavia sulla redazione della relazione istruttoria finale da parte delle banche convenzionate non essendo, specifica la cir-

Le agevolazioni del dm 320/00	
Patto territoriale	Per patto territoriale si intende l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
Contratto d'area	Per contratto di area si intende lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi.
Modalità e termini per le erogazioni	Secondo quanto stabilito dall'art. 10 del dm 320/00 la banca convenzionata provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei contratti d'area e nei patti territoriali sottoscritti o approvati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento. Alla banca convenzionata è trasmesso (dal responsabile unico e dal soggetto responsabile, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei contratti e dei patti), l'elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal Cipe, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti.
Revoca delle agevolazioni	In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

colare, il mancato apporto dei mezzi propri una condizione ostativa all'emissione del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni. L'unico obbligo che incombe sulla banca convenzionata consiste nell'evidenziare, la mancanza di tale documentazione nella relazione istruttoria finale in modo da consentire al ministero di svolgere i dovuti controlli sull'operato del soggetto responsabile locale.

L'obiettivo

occupazionale

Per l'individuazione delle aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, e la localizzazione degli investimenti produttivi da realizzare mediante contratti d'area si deve far riferimento al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 15 aprile 1998. Come regola generale l'obiettivo occupazionale

può essere adeguato, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 del dm 320/00, in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento ammesso solo qualora tale riduzione sia dovuta a una variante del programma di investimenti approvata dal soggetto responsabile locale. Proprio con riguardo al calcolo degli occupati la circolare evidenzia l'obbligo per l'impresa beneficiaria di presentare, se richiesta, tutta la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo impiego del personale e in particolare a determinare il numero di unità lavorative anno. L'impresa beneficiaria dovrà quindi indicare il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno du-



rante l'esercizio di riferimento per il calcolo dell'obiettivo occu-

pazionale effettuandosi il calcolo a livello mensile e considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Modifica dell'indirizzo produttivo

Per la modifica dell'indirizzo produttivo (ipotesi questa espressamente prevista dall'art. 12-bis del dm 320/00) l'impresa beneficiaria dovrà presentare, apposta richiesta al soggetto responsabile locale. Alla richiesta dovranno inoltre allegarsi i titoli di spesa (regolarmente quietanzati) idonei a dimostrare l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti per almeno il 30% degli investimenti ammessi controllo questo che spetta al soggetto responsabile locale unitamente alla verifica della compatibilità della richiesta con gli obiettivi economici, occupazionali e produttivi del Patto territoriale o del Contratto d'area. La richiesta e le valutazioni del soggetto responsabile locale viene poi trasmessa al ministero dello sviluppo economico che potrà approvare la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato per una sola volta durante lo svolgimento del programma di investimenti, purché nell'ambito dei settori di attività economica ammessi alle agevolazioni dei Patti territoriali e dei Contratti d'area, così come indicati nella delibera Cipe del 21 marzo 1997, n. 29 e successive modificazioni. La domanda per la modifica dell'indirizzo produttivo deve essere presentata prima della scadenza dei termini di ultimazione dell'investimento e in ogni caso, precisa la circolare, prima della presentazione della documentazione finale di spesa. (riproduzione riservata)

Per gli investimenti termini flessibili

I termini per il completamento del programma di investimenti possono essere differiti su richiesta dell'impresa beneficiaria a condizione che l'investimento si trovi già in una fase avanzata. Analogamente a quanto

previsto per la richiesta di modifica dell'indirizzo produttivo, anche in questo caso la richiesta dovrà comunque essere presentata prima della scadenza dei termini (originari o prorogati) di ultimazione dell'investimento e comunque prima della presentazione della documentazione finale di spesa. La richiesta deve essere trasmessa al soggetto responsabile locale, unitamente ai titoli di spesa regolarmente quietanzati utili a comprovare la realizzazione del programma di investimenti per almeno il 50% degli investimenti ammessi. Al soggetto responsabile locale

compete l'onere di verificare l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% degli investimenti ammessi e in caso positivo di proporre al ministero un differimento dei termini esprimendo altresì una sua valutazione circa la

prospettiva di completamento del programma. I termini potranno essere prorogati per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza dei termini originari. Il differimento dei termini, sottolinea la circolare, potrà, in sede di prima applicazione, essere richiesto anche dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni per le quali i termini di ultimazione risultino scaduti, a condizione che:

- non sia intervenuto un provvedimento definitivo;
- non sia stata trasmessa alla Banca istruttrice la documentazione finale di spe-

sa; • venga dimostrato, tramite la presentazione di titoli di spesa regolarmente quietanzati, che, al 31/12/05, sia stato realizzato almeno il 50% dell'investimento ammesso.

In quest'ultimo caso, i nuovi termini decorreranno a partire dal 31 dicembre 2005. La decisione finale sul differimento dei termini spetta al ministero che in caso di riscontro positivo emanerà un apposito provvedimento. Per quanto riguarda infine quei programmi di investimento relativi a iniziative agevolate a valere sui Patti territoriali, di importo complessivo ammesso in via provvisoria superiore a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i termini di ultimazione dell'investimento, si legge nella circolare, decorrono dalla data dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori individuata dal soggetto responsabile.

La proroga dei termini potrà avvenire fino a un anno